

# ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio  
Servizio Affari Istituzionali, generali e Legali

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

*Approvato con delibera-----*

*n. 16 del 20/04/2015*

## Indice

- Art. 1 – oggetto
- Art. 2 – finalità
- Art. 3 – tipologia e natura delle provvidenze
- Art. 4 – soggetti beneficiari
- Art. 5 – soggetti esclusi dal beneficio
- Art. 6 – azioni ammissibili
- Art. 7 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 8 – richiesta e concessione di contributi
- Art. 9 – richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 10 – richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 11 – obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 12 – promozione e divulgazione dei benefici
- Art. 13 – rendicontazione
- Art. 14 – controlli
- Art. 15 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 16 – albo dei beneficiari
- Allegati A-B –C- D
- FACSIMILE DI AVVISO



## ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni quali sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché del patrocinio, per la promozione di alcune iniziative ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii che dispone: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi", nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

La concessione di patrocini è prevista per iniziative e manifestazioni di particolare rilievo economico-sociale e prestigio relativamente alla promozione della cultura dell'economia, della formazione, della ricerca ed innovazione del sistema agricolo ed agroindustriale regionale, nonché della promozione enogastronomica tipica.

## ART. 2 – FINALITA'

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di agevolazioni ai sensi del predetto art.12 della Legge 241/90 ss.mm.ii. a soggetti pubblici e privati, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte al progresso economico, sociale, culturale, storico e scientifico organizzate sul territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all'estero su temi di interesse regionale nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla Legge regionale n.2/1995 (istitutiva di ARSIAL) e ss.mm.ii. ed al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

## ART. 3 – TIPOLOGIA E NATURA DELLE AGEVOLAZIONI

ARSIAL, nell'ambito delle proprie competenze, disponibilità di bilancio e limiti normativi, concede sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici e patrocini;

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Sovvenzione**, il finanziamento totale o parziale per il quale ARSIAL si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta o da una iniziativa, organizzata da altri soggetti, finalizzata a scopi sociali, culturali, didattici, di ricerca e/o sperimentazione, funzionali a promuovere lo sviluppo dell'economia e promozione agricola ed agroindustriale regionale;
- b) **Contributo**, l'erogazione di una somma di denaro di carattere occasionale o continuativo a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e/o nella programmazione di ARSIAL, per le quali la stessa assume a carico del proprio bilancio solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo economico-sociale e di prestigio relativamente alla promozione della cultura, dell'economia agricola ed agroindustriale e dell'interesse pubblico istituzionale;
- c) **Vantaggio economico** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, attività in linea con le finalità sopra indicate;

- d) **Ausilio finanziario**, forma di agevolazione, a carattere straordinario, che non rientra nelle tipologie a) b) e c) supra elencate, finalizzata a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti nell'ambito dei fini istituzionali di ARSIAL;
- e) **Patrocinio**, l'adesione simbolica di ARSIAL, ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite di particolare valore culturale, storico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e turistico, senza assunzione di alcun onere per l'Agenzia, in linea con le finalità perseguite dalla stessa ed indicate nell'art. 1, comma 1 della Legge n.2/1995 e ss.mm. che dispone: *"...promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale"*;

#### **ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di agevolazioni quali sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici e del patrocinio:

Enti e soggetti pubblici o privati in forma singola o associata (enti, istituzioni, associazioni, comitati, cooperative agricole, consorzi, organizzazioni di produttori riconosciuti dalla Regione Lazio, ONLUS, ed altri soggetti assimilabili previsti dalla Legge) che siano in grado di presentare un bilancio di esercizio di almeno tre anni di attività, qualora fiscalmente tenuti alla loro redazione, che non perseguono fini di lucro.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di sovvenzioni e contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini

I soggetti suddetti devono possedere sede legale nel Lazio ed operare prevalentemente sul territorio regionale, ovvero, pur avendo sede legale fuori dal territorio laziale, devono proporre un'iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell'identità del Lazio ed apporti un'efficace promozione dell'immagine del Lazio in campo nazionale o internazionale.

#### **ART. 5 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO**

Non possono beneficiare di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini per iniziative di cui al presente Regolamento:

1. i soggetti aventi scopo di lucro limitatamente a contributi e ausili finanziari
2. i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, ad eccezione delle organizzazioni agricole;
3. i soggetti che godono di altro contributo regionale per sostenere iniziative della medesima tipologia;
4. i soggetti che rappresentano categorie o forze sociali produttive ed economiche, ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico o che abbiano come fine esclusivo il finanziamento della propria struttura;
5. i soggetti che promuovono iniziative prettamente editoriali di natura commerciale destinate ad essere vendute o distribuite anche se non direttamente, che non siano direttamente legate a fini promozionali o di produzione del territorio;
6. i soggetti che promuovono eventi sportivi a livello professionistico.

#### **ART. 6 - AZIONI AMMISSIBILI E SPESE**

Sono ammissibili a sovvenzione, contributo ed ausilio finanziario e/o vantaggio economico e/o patrocinio iniziative in linea con le finalità, le politiche, i programmi, e i progetti dell'Amministrazione di ARSIAL ovvero per le attività indicate nell'art. 2 della Legge n.2/1995 e ss.mm.ii. e/o attribuite con legge o provvedimento della Regione Lazio nell'ambito delle

competenze di ARSIAL, quali tra l'altro, progetti di formazione, ricerca, sperimentazione, promozione e valorizzazione che riguardano i prodotti agricoli ed il patrimonio enogastronomico laziale e che abbiano come obiettivi la valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali, ivi compresi le iniziative rivolte al settore della pesca e della diversificazione delle attività agricole che favoriscano:

- la conoscenza dei prodotti agroalimentari laziali di qualità da parte dei consumatori e degli operatori del settore;
- la conoscenza della attività multifunzionali offerte dalle aziende agricole regionali;
- la conoscenza delle specificità territoriali connesse ai prodotti agricoli ed agroalimentari tipici e tradizionale;
- la loro diffusione.

Sono ammissibili a beneficio le iniziative realizzate nell'anno di riferimento anche anteriormente alla loro formale approvazione ed autorizzazione al finanziamento, purché presentate entro i termini previsti dai relativi avvisi, conformi alle disposizioni e siano state oggetto di istruttoria positiva.

Invece, non sono ammissibili progetti ed iniziative per le quali sono in itinere e non ancora rendicontate domande di aiuto presentate a valere sulle Misure comunitarie.

Non è ammessa la presentazione, a valere sulla medesima annualità di intervento, di più domande da parte dello stesso soggetto.

#### Spese non ammissibili :

- a) spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
- b) spese non documentabili;
- c) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, predisposizione di siti internet, non collegate all'iniziativa/progetto/manifestazione, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.). Non rientrano nella voce "locazioni" e costituiscono pertanto elemento di costo, le iniziative realizzate presso strutture particolari, come teatri, cinema, auditorium, musei, ecc. specificamente utilizzate per l'effettuazione degli eventi. Naturalmente la circostanza deve risultare illustrata nel corpo del progetto.
- d) spese relative sia all'affitto dei locali che all'attività svolta da personale dipendente di società di servizi controllate dal beneficiario;
- e) costi per investimento o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione dell'iniziativa (acquisto computers, telefoni, fax, stampanti, gazebo, stand, ecc.);
- f) spese di rappresentanza.

#### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solamente le spese incrementi la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) ed intestate al soggetto richiedente nonché beneficiario della concessione.

2. In tale ambito, sono ammissibili:

- a) le spese di personale non di ruolo del soggetto beneficiario adibito specificamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, per il quale il beneficiario deve presentare la documentazione comprovante l'assunzione; ciò previa rendicontazione delle attività svolte, nonché dei costi sostenuti, fino ad un massimo del 20% della spesa complessiva documentata ed ammissibile. Pertanto sono ammessi i costi per contratti a tempo determinato, di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio, sempre a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi, almeno prevalentemente, le attività del progetto/iniziativa finanziato da ARSIAL;

y

- b) le spese generali (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria), opportunamente documentate, entro il limite del 5% della spesa complessiva documentata ed ammissibile;
- c) le spese di progettazione e coordinamento dell'iniziativa/progetto/manifestazione entro il limite del 10%, opportunamente documentate, della spesa complessiva documentata ed ammissibile;
- d) le spese postali e di invio del materiale promozionale dell'iniziativa (brochure, locandine, manifesti, ecc.);
- e) le spese per conviviali, buffet e prodotti alimentari, per manifestazioni enogastronomiche e di valorizzazione delle eccellenze del territorio;
- f) le spese per conviviali e buffet di simposi, meeting, seminari, universitari e formativi, a carattere internazionale e nazionale, in quanto finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione del territorio.
- g) le spese per la predisposizione di testi e materiali iconografico e web e relativo alla pubblicizzazione dell'evento;

In tutte le iniziative finanziate e/o patrocinate nei relativi materiali stampati deve essere fatta menzione della partecipazione finanziaria di ARSIAL.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto/iniziativa che sarà tenuto a rendicontare ai fini della liquidazione del contributo.

I progetti finanziati non possano essere sostituiti con iniziative diverse.

I bandi per l'assegnazione di benefici potranno prevedere ulteriori esclusioni di spese o soggetti ammessi a contributo.

#### **ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI QUALI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO**

Le sovvenzioni, i contributi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici e del patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

- a) in linea con le finalità, le politiche, i programmi, e i progetti dell'Amministrazione di ARSIAL, ovvero per le attività indicate nell'art. 2 della Legge n.2/1995 e ss.mm. ii., nonché da altre leggi e provvedimenti regionali aventi analogo oggetto;
- b) identificazione dei target di riferimento cui le iniziative sono rivolte e/o altresì dei soggetti beneficiari;
- c) realizzazione nel territorio della Regione o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio regionale, le stesse devono riguardare la regione Lazio.
- d) assenza di lucro.

In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, l'avviso di cui al successivo articolo 8 può prevedere, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità regionale e/o locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

In deroga al comma 1 lettera d), l'Amministrazione può concedere il patrocinio e i vantaggi



economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio di ARSIAL e/o a rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della Regione e l'unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità regionale e/o locale.

### ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI

Le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni, intese come sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, sono fissate con i singoli avvisi, compatibilmente con le somme annualmente previste nel bilancio di previsione di ARSIAL.

Periodicamente, con cadenza quadrimestrale nel corso del singolo anno finanziario ARSIAL, previa deliberazione dell'Amministratore Unico che fissa le linee generali di intervento, individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi che fissano modalità, termini di presentazione delle richieste e agevolazioni previste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di agevolazione, con indicazione delle risorse rese disponibili.

Le richieste di agevolazioni che pervengono in esito ai singoli avvisi periodici, implementano l'elenco annuale di dette richieste il cui accoglimento potrà essere determinato indipendentemente dal momento nel quale vengono presentate, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le agevolazioni vengono concesse nel rispetto del principio della rotazione dei beneficiari.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità regionale e/o locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito avviso e comunque almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente e previa disposizione autorizzativa dell'Amministratore Unico. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte di Arsial, la domanda è ritenuta inammissibile.

L'agevolazione è concessa con determina direttoriale su istruttoria e proposta di una Commissione, nominata dal Direttore generale e presieduta da un Dirigente e composta da due funzionari.

La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento (artt. 4 e 7);
- b) l'espressa motivazione in ordine alla natura dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Arsial.

Le agevolazioni che si configurino quali contributi, vantaggi economici od ausili finanziari, non possono essere concesse in misura superiore ad importi risultanti dal preventivo e comunque non possono essere superiori al 50% dell'ammontare delle spese sostenute. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori a 1.000,00 euro.

Tali limitazioni non si applicano alla concessione di agevolazioni configurabili quali sovvenzioni. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

L'agevolazione non può superare per ciascuna iniziativa la somma di C. 20.000.

#### **ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet di ARSIAL, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte di ARSIAL, la domanda è ritenuta inammissibile.

Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.

Il vantaggio economico è concesso con determinazione direttoriale che deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento (artt. 4 e 7);
- b) l'espressa motivazione in ordine alla natura dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità di ARSIAL, il valore è determinato con riguardo alla normativa di riferimento praticata.

Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 8, comma 8.

#### **ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet di ARSIAL, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte di ARSIAL, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il patrocinio è concesso, su proposta dell'Amministratore Unico con determina direttoriale, previa istruttoria del dirigente competente per materia/responsabile del procedimento.

L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Il conferimento del patrocinio comporta l'assunzione da parte del beneficiario dei seguenti obblighi:

- rendere adeguatamente visibile il logo di ARSIAL da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell'iniziativa per la quale viene concesso tale riconoscimento, premettendo la dizione " con il patrocinio di";
- utilizzare il logo in modo da non ledere il decoro dell'istituzione regionale, posizionandolo



in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocinii istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali;

- non sono ammesse modifiche al logo: il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste né utilizzare colori diversi da quelli originali;
- al termine dell'iniziativa recapitare esemplari dei documenti su cui è stato apposto il logo di ARSIAL in formato digitale.

La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare il logo di ARSIAL limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

Qualora il logo fosse usato in maniera non conforme a quanto indicato, il beneficiario non potrà ottenere il patrocinio di ARSIAL per future iniziative.

## ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le provvidenze conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione ad ARSIAL che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal mancato rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi,
- e) risparmio idrico ed energetico;
- f) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

L'Amministrazione di ARSIAL è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di stato.

## ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEI BENEFICI

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno di ARSIAL in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio di Arsiat" o "con il contributo di Arsiat".

Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso ad ARSIAL per la preventiva visione e approvazione.

## ART. 13 - RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet di ARSIAL, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) in caso di **sovvenzione o contributo**, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

1. relazione illustrativa dell'attività svolta;
2. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza al direttore generale dell'Ente.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, la sovvenzione od il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determina di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 8 e 10. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

b) in caso di **ausilio o vantaggio economico**, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

1. rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
2. relazione finale sull'iniziativa svolta.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Direttore generale dell'Ente;

c) in caso di **patrocinio** per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa: trasmissione documentazione attestante la certificazione o accreditamento o selezione degli organismi previo bando regionale pubblico e relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti nel caso di cui all'art. 7 comma 5, lettera b), ove richiesta.

Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il dirigente che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Direttore generale dell'Ente.

#### **ART. 14 - CONTROLLI**

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio e il logo, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### **ART. 16 - ALBO DEI BENEFICIARI**

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse da ARSIAL, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura dell'Area competente, entro il mese di giugno dell'anno successivo. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale di ARSIAL per la libera visione e presa d'atto.



La mancata presentazione della rendicontazione con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, entro il termine ultimo dei 12 mesi dall'avvenuta comunicazione, ai sensi di quanto sopra specificato, determinerà la revoca del contributo concesso.

#### Controlli e revocche

ARSIAL si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:

- \_ il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'iniziativa o alla attività presentata;
- \_ che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'avviso;
- \_ che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- \_ che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme;
- \_ il possesso, il mantenimento e il rispetto, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, la concessione/erogazione del beneficio e la corretta destinazione del medesimo.

Si procederà alla REVOCA d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- 1 mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa o delle attività previste (al di fuori delle modifiche richieste e preventivamente autorizzate da Arisial);
- 1 mancata trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, nei termini previsti dal presente avviso;
- 1 rinuncia del beneficiario.

Per informazioni e per presa visione degli atti è possibile rivolgersi \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è \_\_ Gli esiti delle istruttorie delle domande saranno comunicati con lettera di chiusura del procedimento e pubblicati nel sito ARSIAL, Sezione Amministrazione Trasparente.

Copia integrale del presente avviso potrà essere reperita sul sito Internet: [www.arsial.it](http://www.arsial.it)

#### Condizioni di tutela della Privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.